



COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 – C.A.P. 09030 Sardara- Tel.070/934501 – P.I. 00570460923 C.F. 82000170926 - www.comune.sardara.vs.it

Copia

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 26 del 17/06/2024

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE -IMU

L'anno 2024 addì 17 del mese di Giugno alle ore 18.40 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Zucca Giorgio	Sindaco	Si
Caddeo Roberto	Vice Sindaco	Si
Mameli Antonio	Consigliere	Si
Steri Simone	Consigliere	Si
Vaccaro Emanuela	Consigliere	No
Cocco Gioachino	Consigliere	Si
Melis Natale Mariano	Consigliere	Si
Buonifacio Fabrizio	Consigliere	No
Ibba Alessandro	Consigliere	No
Melis Ercole	Consigliere	Si
Tuveri Giuseppe	Consigliere	Si
Casti Nicola	Consigliere	No
Viaggiu Valentina	Consigliere	Si

Totale Presenti: 9

Partecipa il Segretario Comunale MASCIA Lorenzo.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Zucca Giorgio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:



Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE -IMU

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l'art. 1, commi da 739 a 783 della L. 27 dicembre 2019 n. 1607 (Legge di bilancio 2020), di istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la nuova imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATO il provvedimento del Consiglio Comunale n. 16 del 22/04/2020 avente oggetto l'approvazione del regolamento dell'imposta municipale propria (IMU);

DATO ATTO del DL.GS 219 del 30.12.2023 contenente modifiche allo statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario;

CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare il vigente regolamento per apportare le modifiche sotto il profilo tecnico operativo, che pertanto non inficiano sulle tariffe approvate;

DATO ATTO delle seguenti modifiche:

- all'art. 5 "Base imponibile" sono cassati i commi 5 e 7 in quanto non conformi alla vigente normativa;
- si inserisce il nuovo Art. 8bis "Attività di controllo e accertamento":
 1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.
 1. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile.
 2. A seguito delle attività di cui ai precedenti commi, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica.
 3. Per gli avvisi diversi da quelli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, il Comune comunica al contribuente, mediante notifica o raccomandata con avviso di ricevimento, lo schema di avviso di accertamento assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per eventuali controdeduzioni o, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo L'avviso di accertamento è adottato una volta scaduto il sessantesimo giorno assegnato, deve tenere conto delle osservazioni del contribuente e dev'essere motivato con riferimento a quelle che l'ufficio ritiene di non accogliere.
 4. Se la scadenza del termine del contraddittorio è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per il contraddittorio e il termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
 5. L'avviso di accertamento indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
 6. Salvo che specifiche disposizioni prevedevano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il Comune esercita l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
 7. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre a quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
 8. Il principio di proporzionalità si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.
 9. Il Comune esercita l'Autotutela obbligatoria procedendo in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei casi specificati nella norma di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: errore di persona, errore di calcolo, errore su individuazione del tributo, errore materiale



del contribuente facilmente riconoscibile dall'ufficio, mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti, mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

10. L'obbligo di autotutela obbligatoria non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune o, decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione
11. Fuori dai casi di autotutela obbligatoria, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

DATO ATTO che è stata convocata la commissione regolamenti tenuta nella seduta del 04/06/2024 regolarmente convocata con nota del 31/05/2024 prot. 5527;

ACQUISITO il parere favorevole tecnico-contabile del Revisore dei conti dell'ente con verbale n° 16 del 05/06/2024 pervenuto al nostro protocollo n° 5755 del 06/06/2024;

ACQUISITO il parere favorevole tecnico-contabile reso dal Responsabile del Settore finanziario Dott.ssa Onnis Maria;

Il Sindaco Zucca introduce l'argomento e cede la parola al Vice Sindaco Assessore al bilancio Caddeo Roberto.

Il Vice Sindaco Assessore al bilancio Caddeo Roberto ricorda che si è svolta apposita riunione per l'esame delle modifiche regolamentari da parte della commissione consiliare la quale ha approvato all'unanimità le modifiche anzidette. Riferisce che sulla variazione regolamentare è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti. Spiega che la variazione al regolamento concerne il recepimento delle novità normative introdotte allo Statuto del contribuente. Stante l'accordo raggiunto in seno alla commissione consiliare invita tutto il Consiglio a votare all'unanimità tenuto conto che la modifica regolamentare è volta a migliorare il rapporto tra l'Amministrazione, ed in modo particolare l'ufficio tributi, ed i cittadini.

Il Sindaco Zucca chiede se ci sono interventi.

Interviene il Consigliere Melis Ercole il quale ribadendo quanto già espresso dal Vice Sindaco Assessore al bilancio Caddeo Roberto preannuncia voto favorevole della minoranza.

Il Sindaco Zucca, appurato che non ci sono altri interventi, mette in votazione la proposta di delibera.

Con votazione resa in forma palese, che reca il seguente esito:

presenti: n. 9; votanti: n. 9; favorevoli: n. 9

DELIBERA

DI FARE PROPRIE le premesse parti integrali e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento.

DI APPROVARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti modifiche al regolamento dell'imposta unica comunale – IMU:

- all'Art. 5 "Base imponibile" sono cassati i commi 5 e 7 in quanto non conformi alla vigente normativa;
- si inserisce il nuovo Art. 8bis "Attività di controllo e accertamento":
 1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.
 2. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile.
 3. A seguito delle attività di cui ai precedenti commi, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica.
 4. Per gli avvisi diversi da quelli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, il Comune comunica al contribuente, mediante notifica o raccomandata con avviso di ricevimento, lo schema di avviso di accertamento assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per eventuali controdeduzioni o, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo L'avviso di accertamento è adottato una volta scaduto il sessantesimo giorno assegnato, deve tenere conto delle osservazioni del contribuente e dev'essere motivato con riferimento a quelle che l'ufficio ritiene di non accogliere.
 5. Se la scadenza del termine del contraddittorio è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per il contraddittorio e il termine di



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Sud Sardegna

decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

6. L'avviso di accertamento indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
7. Salvo che specifiche disposizioni prevedevano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il Comune esercita l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
8. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre a quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
9. Il principio di proporzionalità si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.
10. Il Comune esercita l'Autotutela obbligatoria procedendo in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei casi specificati nella norma di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: errore di persona, errore di calcolo, errore su individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ufficio, mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti, mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
11. L'obbligo di autotutela obbligatoria non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune o, decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione
12. Fuori dai casi di autotutela obbligatoria, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al MEF.

Con separata votazione resa in forma palese, che reca il seguente esito:

presenti: n. 9; votanti: n. 9; favorevoli: n. 9

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 31**

Ufficio Proponente: **Ufficio Bilancio e Programmazione**

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE -IMU**

Parere Contabile

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Giuridica ed Economica del Personale, Ced

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/05/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario

D.ssa Maria Onnis

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 31**

Ufficio Proponente: **Ufficio Bilancio e Programmazione**

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE -IMU**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio e Programmazione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/05/2024

Il Responsabile del Settore

D.ssa Maria Onnis

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Parere Contabile

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Giuridica ed Economica del Personale, Ced

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/05/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario

D.ssa Maria Onnis

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate



COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Zucca Giorgio

Il Segretario Comunale
F.to MASCIA Lorenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo pretorio del Comune il giorno 01/07/2024 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 16/07/2024, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell' art.32 della Legge 69/2009.

Contestualmente all'affissione all'Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità all'art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
F.to MASCIA Lorenzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il **17/06/2024**

Copia Conforme all'Originale

Il Segretario Comunale
MASCIA Lorenzo